

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2078 del 21/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA per l'impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento miele, sito in Comune di Medicina (BO), via dell'Amore n. 677/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2142 del 21/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA** per l'impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento miele, sito in Comune di Medicina (BO), via dell'Amore n. 677/A.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA** (C.F. ZNRLNE87T63F083X e P.IVA 03821321209) per l'impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento miele, sito in Comune di Medicina (BO), via dell'Amore n. 677/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga la **AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA** (C.F. ZNRLNE87T63F083X e P.IVA 03821321209) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Sillaro n. 35/A, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via dell'Amore n. 677/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 14/12/2022 (Prot. n. 24541) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e dichiarando che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 37, del D.P.R. medesimo).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24691 del 15/12/2022 (pratica SUAP n. 125/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2022 al PG/2022/206310 e confluito nella **Pratica SINADOC 40201/2022**,

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con note del 12/01/2023 (pratica SUAP n. 125/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/01/2023 al PG/2023/5758 e al PG/2023/5760, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 10/01/2023 (Prot. SUAP n. 387/2023), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/11193 del 20/01/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione e nel contempo ha richiesto al Comune di Medicina, quale Autorità territorialmente competente, una valutazione dell'attività con riferimento alla componente di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1557 del 26/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/01/2023 al PG/2023/14759, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3379 del 20/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/02/2023 al PG/2023/30337, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/01/2023.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/35002 del 27/02/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/40074 del 06/03/2023 ha richiesto al Comune di Medicina l'espressione dei pareri di competenza riguardanti la conformità urbanistico-edilizia e la compatibilità acustica dell'attività, necessari al rilascio dei titoli abilitativi, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 5463 del 17/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/03/2023 al PG/2023/48320, ha trasmesso parere favorevole di conformità urbanistica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 3186 del 07/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2023 al PG/2023/52922, ha trasmesso parere favorevole senza prescrizioni ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i

restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 20/04/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZIENDA AGRICOLA TRA CIELO E TERRA di ZANARDI ELENA
Comune di Medicina (BO), via dell'Amora n. 677/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell’art. 101 Comma 7 lettera c) del D.Lgs. 152/2006”, costituite dalle acque reflue originate dall’attività di trasformazione del miele grezzo e delle acque reflue domestiche originate da un servizio igienico ad uso degli addetti.

Le acque reflue industriali originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante degrassatore poi unite a quelle domestiche confluiscono in una fossa imhoff e successivo filtro batterico anaerobico per poi scaricare, dopo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento in acque superficiali

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. Dovranno essere posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: la fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), il pozzetto degrassatore (50 lt per AE) e il filtro

- batterico anaerobico (superficie del filtro $m^2 = \text{numero AE} : h^2$).
3. Dovranno essere eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, del filtro batterico anaerobico; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
 4. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
 5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - b) Dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 - c) Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche prodotte dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
 - d) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - g) Qualora si utilizzino, dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.

- h) Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materie tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- i) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/12/2022 al PG/2022/206310 e ss.mm. e ii.).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 12/12/2022 (agli atti di ARPAE in data 12/01/2023 al PG/2023/5758).
- Elaborato "Planimetria Generale – TAVOLA UNICA" datato 16/11/2021 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2022 al PG/2022/206310)

Pratica Sinadoc 40201/2022

Documento redatto in data 20/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC

suap@pec.comune.medicina.bo.it

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per il rilascio di parere idraulico per richiesta di A.U.A. presentata dall'Azienda Agricola tra cielo e terra di Zanardi Elena sullo Scolo Rondone nel Comune di Medicina (BO).
Parere idraulico (Codice pratica 202214513).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 28/12/2022 con prot. n. 14513 una richiesta da parte del Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico per richiesta di A.U.A. presentata dall'Azienda Agricola tra cielo e terra di Zanardi Elena, relativa al fabbricato per l'attività di lavorazione, produzione e confezionamento del miele sito in Via dell'Amore n. 677/A, nel Comune di Medicina (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con i relativi bacini idrografici, ai sensi del Regolamento consortile per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta infatti che gli scarichi delle acque meteoriche e delle acque nere depurate, provenienti dal laboratorio, non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana ma raggiungono lo scolo consorziale Rondone dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via dell'Amore n. 677/A sono da tempo esistenti e non viene proposto alcun aumento di superficie impermeabile;
- si possono considerare non applicabili le normative vigenti riguardanti l'incremento dell'apporto di acque alla rete consorziale;
- lo scolo Rondone è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;



- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

parere idraulico favorevole

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale Rondone delle acque meteoriche e reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'unità immobiliare sita in Via dell'Amore n. 677/A, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

A tal proposito dovrà essere inviata allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 3480707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Francesca Dallabetta*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.